

N. [6695/20] R.G.
7407/2019



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Genova

SEZIONE IMPRESE

composto dai seguenti magistrati:

Dott. Mario Tuttobene.....Presidente
Dott. Daniele BianchiGiudice relatore
Dott.ssa Francesca Lippi.....Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura promossa da

Foro di Milano SRL, rappresentato e difeso dall'Avv. del
-attrice-

CONTRO

SPA, rappresentata e difesa dall'Avv.
del Foro di Genova e dall'Avv. del foro di Torino
- convenuta -

nonché contro

SPA in persona del Curatore speciale Dott.
rappresentata e difesa dall'Avv. del Foro di
Genova - convenuta -

Conclusioni delle parti: come da udienza a trattativa scritta del 17.1.23

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato in fatto:

— che SRL (di seguito conveniva in giudizio
spa (di seguito e
(di seguito allegando (RG 7407/19):

- che attraverso la società (di cui l'attrice risultava unica quotista) aveva avviato il progetto imprenditoriale per la realizzazione sul suolo demaniale del porto turistico di Mirabello a Spezia;
- che l'operazione (successivamente alla realizzazione del porto) incontrava gravi difficoltà finanziarie che portavano nel 2013 a concludere con la convenuta (in allora spa, gestore di un fondo chiuso di investimento):

1. un accordo di investimento (doc. 5 att.) che comportava in sintesi:

- a) un intervento finanziario di per 9 milioni di euro;
- b) acquisizione da parte di del 49% del capitale mediante la sottoscrizione di azioni speciali ("categoria B") di nuova emissione rappresentative del 21,43% del capitale di e l'acquisto da di azioni ordinarie ("categoria A") pari al 27,57% del capitale di
- c) il riconoscimento alle azioni speciali (categoria B) sottoscritte da del privilegio sulla distribuzione degli utili per il 95% degli stessi e il potere di nomina di due dei 5 membri del CdA;
- d) la sottoscrizione da parte di - di uno *strumento finanziario partecipativo* ex art. 2346 comma 6 cc emesso da in forza del quale - a fronte di un versamento di 5.000 € - veniva riconosciuto a il diritto di percepire lo 0,5% degli utili e di nominare (a partire dal sesto anno dall'emissione dello strumento) un'ulteriore membro del CdA (artt. 9.2 e 21.3 statuto);
- e) esternalizzazione in capo la stessa (o presso una newco interamente partecipata dall'attrice) di alcune attività scarsamente remunerative precedentemente gravanti su
- f) conclusione di contratti in forza dei quali la newco (conduttrice degli immobili commerciali del porto e incaricata da della gestione del porto e degli ormeggi) avrebbe garantito in ogni caso a quest'ultima un cospicuo flusso finanziario;
- g) la rinuncia da parte di di un credito verso

per circa 10 milioni di Euro ~~in favore di~~

2. patti parasociali (doc. 6) poi modificati nel 2016 (doc. 20) e in parte riversati nello Statuto che prevedono:

- a) quorum deliberativo assembleare ordinario e straordinario del 60% anche in convocazioni successive alla prima (art. 15 statuto sociale doc. 18);
- b) c.d.a. composto da 5 persone, di cui 2 designati dall'assemblea delle azioni A (in cui ha la maggioranza) e 2 dall'assemblea delle azioni B, detenute al 100 % da _____ (art. 21 statuto sociale doc. 18);
- c) quorum rafforzato dei 4/5 del CdA per le materie di maggiore rilevanza (art. 24.4 statuto)
- d) diritto di opzione di acquisto (*call*) (non riversata nello statuto) da parte di _____ dell'intero pacchetto azionario di _____ e dello Strumento partecipativo - da esercitare entro il 22 agosto 2018 - ad un prezzo prefissato pari alla "*sommatoria del capitale investito da in qualità di gestore del fondo, nella società, ed il rendimento atteso maggiorato [pari al tasso annuo composto del 13,5%] diminuito di 5.000 Euro*" (art. 8 patti parasoc.) ove per "*capitale investito*" deve intendersi l'importo pagato da _____ per l'aumento di capitale, per il ri-acquisto delle azioni ordinarie e dello strumento partecipativo, per gli eventuali nuovi apporti di capitale (ivi inclusi gli eventuali finanziamenti soci) nonché per le prestazioni di garanzia a favore di terzi (art. 1.4 parti parasociali);
- e) diritto di opzione di vendita (*put*) da parte di _____ (anch'essa non riversata nello statuto) da esercitare successivamente rispetto alla cal di _____ (tra il 22 ottobre 2018 e il 22 dicembre 2018) dell'intero pacchetto azionario di _____ e dello Strumento partecipativo, per il caso di mancato esercizio dell'opzione *call*, ad un prezzo prefissato pari a quanto previsto per l'opzione *put*, con la sola differenza che il rendimento atteso era fissato nel 12% annuo (art. 9.2 patti parasoc.);
- f) nell'ipotesi di mancato adempimento da parte di _____ del pagamento del prezzo a seguito dell'esercizio dell'opzione *put* da parte di _____ (art. 9.9 patto parasoc.) venivano previste:
 - i. penale contrattuale di 300.000 euro a carico di _____

- ii. diritto di opzione di acquisto (*call*) del 2% del capitale sociale da parte di al prezzo che veniva fissato dalle parti in Euro 220.000;
 - iii. diritto di vendita a terzi della partecipazione di con obbligo per di co-vendita (*drag along*) ad un prezzo non inferiore a quello previsto per il caso di recesso (clausola 6 richiamata dalla clausola 9.9 patto parasoc.);
- che chiedeva la proroga del termine per l'esercizio dell'opzione call (dal 22 agosto al 22 ottobre 2018);
 - che detta proroga veniva accordata (doc. 25 att.);
 - che in data 16 novembre 2018 comunicava di esercitare l'opzione put invitando l'attrice a provvedere al pagamento dell'importo di Euro 16.231.625 (doc. 30 att.) e a presentarsi dal notaio per il rogito;
 - che l'attrice non dava seguito a ciò;
 - che con lettera del 20.12.2018 (doc. 35 att.) azionava l'opzione di acquisto del 2% del capitale intimando all'attore di bonificare la differenza (80.000 euro) tra la penale contrattuale (300.000 euro) e il prezzo della quota del 2% (220.000 Euro) (doc. 37 att.);
- ~~~~~
- che parte attrice chiede in questa sede:
 - a. **declaratoria della nullità, per violazione del divieto di patto leonino,**
 - 1. dell'art. 6 Statuto ove viene previsto il privilegio sul 95% degli utili alle azioni speciali categoria B;
 - 2. dell'art. 9 dei patti parasociali (opzione put) dell'opzione di acquisto del 2% (cl. 9.9 patti) (e delle dichiarazioni conseguenti di esercizio delle opzioni) e della clausola di co-vendita (artt. 9.2 e 6 patti e art. 10 statuto) in quanto tale complessivo negozio consente alla convenuta di rivendere a parte attrice le azioni acquistate ad un prezzo comprensivo di ogni esborso e costo sostenuto da oltre ad un rendimento fisso predeterminato. Da tale garanzia di rendimento (che prescinde dall'andamento dell'impresa) con conseguente esenzione da

perdite in capo al socio l'attrice fa
discendere la violazione del patto leonino;

- b. in via alternativa, dichiararsi la nullità per violazione del patto commissorio dell'art. 9 dei patti parasociali (opzione put) dell'opzione di acquisto del 2% (cl. 9.9 patto), delle dichiarazioni di esercizio di dette opzioni e della clausola di co-vendita (artt. 9.2 e 6 patto e art. 10 statuto);
- c. in subordine dichiarare l'inefficacia della dichiarazione di esercizio dell'opzione put, in quanto esercitata in epoca antecedente il termine iniziale previsto dalle parti e implicitamente prorogato e
- d. dichiarare la nullità della clausola (9.9 patto) identificativa dell'importo dovuto da a titolo di rendimento atteso e dell'opzione di acquisto del 2% in quanto pattuizione usuraria;
- che si costituiva in giudizio resistendo alle domande attore e avanzando in via riconvenzionale domanda declaratoria della validità dell'esercizio dell'opzione put e della successiva opzione di acquisto del 2%, con compensazione della penale pattuita e condanna dell'attrice al pagamento della differenza con il prezzo di acquisto pari a Euro 80.000;

- che con separato atto (RG 4234/20) SRL (di seguito conveniva in giudizio _____ SPA (di seguito E SPA (di seguito (RG 4234/20) chiedendo la declaratoria di nullità
 - dello strumento partecipativo di cui al suindicato punto 1d) e del relativo Regolamento (doc. 8), in quanto contraddistinto da assenza di serialità e comunque connesso con la citata clausola put (ritenuta nulla per le ragioni sopra ricordate) nonché abusivamente finalizzato a fini diversi da quelli previsti dall'art. 2346 VI co. cc;
 - dell'art. 21.2 e 21.3 dello Statuto (cfr. *supra*, punto 2b) nella misura in cui prevedono due assemblee distinte con potestà di nominare 2 amministratori ciascuna, violerebbe le prerogative dell'assemblea di cui agli artt. 2383 cc e il divieto di deroga al quorum assembleare ex art. 2369 n. 4 cc;
- che si costituiva la convenuta resistendo alle domande;

- che le cause venivano riunite;
- che previa nomina di Curatore speciale ex art. 78 cpc, si costituiva optando di non prendere posizione sulle domande delle restanti parti;
- che - già assunta in decisione - la causa veniva rimessa sul ruolo a richiesta delle parti pendendo trattative e ed infine rimessa al Collegio;

-
- che le domande attoree di cui alla causa n. RG 7407/19 vanno respinte;
 - che infatti - quanto alla domanda sub a) - è noto che affinché “il limite all'autonomia statutaria dell'art. 2265 c.c. sussista è necessario che l'esclusione dalle perdite o dagli utili costituisca una situazione assoluta e costante. Assoluta, perché il dettato normativo parla di esclusione “da ogni” partecipazione agli utili o alle perdite, per cui una partecipazione condizionata (ed alternativa rispetto all'esclusione in relazione al verificarsi, o non della condizione) esulerebbe dalla fattispecie preclusiva. Costante perché riflette la posizione, lo status del socio nella compagine sociale, quale delineata nel contratto di società” (Cassazione civile sez. I, 29/10/1994, n.8927, richiamata anche dalla più recente Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/07/2021) 07-10-2021, n. 27227);
 - che in applicazione della sopra richiamata posizione assunta dalla S.C., risultano infondate:
 - sia la domanda sub a1), non ravvisandosi alcuna “assoluta” esclusione del socio dal godimento degli utili, ma solamente la limitazione pattizia al 5% degli stessi. La rinuncia al credito da finanziamento alla società da parte attorea non equivale - stante la differenza di causale - alla rinuncia al restante 5% sugli utili;
 - sia la domanda sub a2), in quanto:
 - in primo luogo tale accordo non è stato riversato nello statuto sociale, ma trova la sua fonte esclusivamente nel patto parasociale, con conseguente assenza della “costanza” dell'esclusione da perdite, avendo tale patto efficacia obbligatoria soltanto tra le parti contraenti e non inerendo allo “status del socio”. Sul punto la S.C si è già espressa nel senso che “il mancato coinvolgimento della società e la natura meramente esterna ed obbligatoria del patto escludono di poterlo colpire con la nullità in forza della norma organizzativa in questione. Si tratta, infatti, solo di un patto parasociale con il

quale uno dei soci si impegna a garantire ad altro socio il riacquisto delle azioni a un dato prezzo, avente causa di garanzia: ben diverso dal patto organizzativo presupposto dall'art. 2265 cod. civ., il quale infatti parla di "esclusione" dalle perdite opponibile ai terzi, ivi compresi i creditori sociali; tanto che nessuna dubita della liceità dei contratti di copertura del rischio assunto dal socio (contratti di assicurazione, operazioni in derivati). In ogni caso, perché possa predicarsene la nullità, il patto sociale dovrebbe essere concluso tra tutti i soci" (Cassazione civile sez. I, 04/07/2018, n.17498);

- in secondo luogo e in subordine – anche a prescindere da quanto sopra considerato – va osservato il diritto di opzione *put* riconosciuto alla convenuta risultava esercitabile entro il 22.12.2018 (cfr. clausola 9.2 patti parasoc. doc. 20) e quindi la descritta esenzione da perdite non può dirsi affatto “costante” ma al contrario riferibile esclusivamente all'andamento dell'impresa registrato nel quinquennio decorrente dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale sottoscritto dalla convenuta (dicembre 2013) e sino al 22.12.2018;

- in terzo luogo, neppure può essere prospettata (in alternativa rispetto alla denunciata violazione del patto leonino) l'illiceità della causa del negozio atipico concluso dalle parti costituito dall'accordo societario integrato dalla citata opzione *put*, illiceità riscontrabile nell'esclusione da perdite in capo alla convenuta.

Infatti, è noto che “È lecito e meritevole di tutela l'accordo negoziale concluso tra i soci di società azionaria, con il quale gli uni, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obbligano a manlevare un altro socio dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l'attribuzione del diritto di vendita (v.d. put) entro un termine dato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell'acquisto, pur con l'aggiunta di interessi sull'importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società.” (Cassazione civile sez. I, 04/07/2018, n.17500).

Più precisamente la S.C. in motivazione ha precisato che “Si rivela, altresì, un interesse, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c., al finanziamento dell'intrapresa societaria, ove la meritevolezza è dimostrata dall'essere il finanziamento

partecipativo correlato ad un'operazione strategica di potenziamento ed incremento del valore societario. Interesse che, si noti, potrebbe addirittura reputarsi latamente generale, in quanto operazione coerente con i fini d'incentivazione economica perseguiti dal legislatore, quale strumento efficiente della finanza d'impresa."

A ciò va aggiunto che l'operazione – che conserva una prevalente causa associativa (cfr. infra) – è caratterizzata dalla concessione di rilevanti garanzie per l'investimento del nuovo socio, garanzie costituite dalla proprietà delle quote sociali e dagli effetti della citata opzione put.

La presenza di tali garanzie comporta evidentemente un minor costo per la società finanziata rispetto a quello che graverebbe sulla stessa ove questa avesse ritenuto di accedere ad un finanziamento bancario. Tale effetto qualifica ulteriormente come meritevole di tutela la causa concreta del negozio intercorso tra le parti;

-
- che vanno respinte anche le domande sub b) (violazione patto commissorio) e sub d) (pattuzione usuraria);
 - che infatti l'accoglimento di dette domande postula la qualificazione del rapporto negoziale dedotto in giudizio come contraddistinto da prevalente causa *finanziaria* rispetto a quella *associativa*;
 - che infatti sia il divieto di patto commissorio (art. artt. 1963 e 2744 c.c. cc) sia il divieto di usura postulano l'esistenza di un rapporto negoziale di natura (quantomeno) prevalentemente creditizio-finanziaria, pena l'impossibilità giuridica di applicare detti divieti;
 - che tale prevalenza della causa finanziaria va esclusa;
 - che tale conclusione discende dalle seguenti considerazioni:

- 1) le parti si sono accordate in sede di patti parasociali di modificare lo statuto quanto alle regole inerenti i poteri delle parti di incidere sulla gestione sociale, nel senso più sopra indicato ai punti 2a), 2b) e 2c) (quorum deliberativo aggravato sia per assemblea, sia del c.d.a.; poteri autonomi di nomina degli amministratori da parte di due assemblee (azioni A e azioni B) di cui una controllata al 100% dalla convenuta).

La particolare attenzione delle parti alla regolamentazione dei loro poteri quali soci nonché al funzionamento degli organi sociali attesta che l'operazione giuridico-economica voluta dalle parti fosse prevalentemente quella dell'esercizio in comune di una impresa commerciale, e non già quella di concedere un finanziamento a

- 2) Ciò è peraltro espressamente dichiarato dalle parti nella premessa all'accordo di investimento dove si legge che in qualità di società di gestione del Fondo, ha manifestato il proprio interesse a investire nel progetto Mirabello, mediante la posizione di una partecipazione di minoranza della società (...) nel presupposto di poter procedere, per il tramite della medesima, al riavvio delle attività di commercializzazione del porto turistico' (doc. 5 att., lett. G);

- 3) a ciò si aggiunga – come osservato dalla stessa attrice nell'atto di citazione del procedimento RG 4234/20, (pagg. 11-12) - in relazione alla previsione di cui al suddetto punto 2b), che l'art. 21 dello statuto consentiva sin da subito a la designazione di ben 3 membri del c.d.a. su 5 (e non soltanto 2 su 5 come invece allegato nell'atto introduttivo della presente causa).

Infatti, può designare precisamente:

- 2 membri attraverso l'assemblea degli azionisti delle azioni B, detenute al 100% da stessa;
- 1 membro attraverso una delle due liste presentabili nell'assemblea delle azioni A da parte degli azionisti (quale è che detengono di più del 30% di detta categoria di azioni;

Ciò conferma l'attenzione prestata dalle parti al conferimento di particolari poteri di *governance* in capo a e conseguentemente attesta ulteriormente che la causa concreta del negozio fosse primariamente quella di consentire allo stesso un ruolo attivo di partecipazione societaria e non solamente di realizzare un'operazione finanziaria;

- 4) a diversa conclusione si potrebbe addivenire solamente ove avesse assunto il ruolo del c.d. "socio

finanziatore silente", e cioè si fosse limitata ad effettuare un investimento (in tal caso di tipo meramente finanziario) omettendo di garantirsi i rilevanti poteri gestionali sopra ricordati.

Tale evidentemente non è la situazione per cui è causa, nella quale i poteri di influenza di sulla gestione aziendale risultano ben più elevati rispetto a quelli che le deriverebbero in proporzione alla sua quota minoritaria di azioni detenute;

- 5) infine anche la previsione della già citata opzione call sul 2% delle azioni da parte della convenuta (cl. 9.9 patti parasociali, per il caso di mancato pagamento da parte dell'attrice del prezzo delle azioni per effetto dell'opzione put) è ulteriormente indicativa della prospettiva da parte di di poter assumere il controllo della società, e non solamente di effettuare un'operazione finanziaria;
 - 6) le già citate opzioni call e put risultavano esercitabili esclusivamente all'interno di una ben delimitata finestra temporale, con la conseguenza che – decorsi tali termini – le parti avrebbero assunto esclusivamente il ruolo di soci in , analogamente a quanto normalmente accade in qualsiasi altra compagine societaria;
 - 7) da ultimo, l'obbligo di co-vendita gravante sull'attrice (cfr. *supra*, punto f-iii), prevede che alla stessa venga garantito un prezzo corrispondente a quello per il caso del recesso (e cioè con i criteri di liquidazione di cui all'art. 2437 ter cc) con ciò ribadendo che i rapporti tra le parti avrebbero ricevuto la regolamentazione propria dei rapporti societari;
- che comunque, in subordine e per mere esigenze di completezza, il Collegio osserva che - con specifico riferimento patto commissorio - detto patto postula l'identità tra il soggetto debitore e il proprietario del bene ceduto.
Diversamente, nel caso di specie - quand'anche si ritenesse prevalente la causa finanziaria dell'operazione negoziale realizzata tra le parti - detta operazione vedrebbe come soggetto finanziato (e quindi debitore) la società mentre il titolare del bene oggetto di cessione (il 2% del capitale) sarebbe soggetto diverso, e cioè l'attrice

- che va disattesa anche la domanda attorea sub c), relativa alla denunciata inammissibilità dell'esercizio dell'opzione *put* da parte di [redacted] in quanto avvenuto prima del termine iniziale pattuito tra le parti;
 - che in particolare l'attrice allega che la concessione all'attrice da parte di [redacted] (doc. 25 att.) della proroga del termine (inizialmente fissato entro il 22.8.2018, art. 8 patto parasoc. doc. 20 att.) per l'esercizio dell'opzione *call* fino al 22.10.2018, avrebbe determinato l'automatico slittamento in avanti (per un pari periodo di due mesi) del termine fissato per l'opzione *put* da parte della convenuta (da esercitarsi – secondo i patti originari – tra il 22.10.2018 e il 22.12.2018, art. 9.2 patto parasoc.);
 - che da ciò l'attrice fa discendere che l'esercizio dell'opzione *put* da parte di [redacted] (avvenuta in data 16.11.2018, doc. 30 att.) sia inammissibile in quanto effettuata prima del termine iniziale (termine identificato da parte attrice nel 22.12.2018);
 - che il Collegio non condivide detta ricostruzione;
 - che i termini indicati nei patti parasociali per l'esercizio delle rispettive opzioni *call* e *put* risultano tra loro indipendenti, ferma restando la prevista anteriorità della opzione *call* attorea rispetto all'opzione *put* di [redacted];
 - che comunque quest'ultima è stata esercitata (16.11.2018) dopo la scadenza del termine prorogato per l'esercizio dell'opzione (22.10.2018);
- ~~~~~
- che anche le domande attoree di cui alla causa n. RG 4234/20 vanno respinte;
 - che infatti in relazione allo strumento partecipativo emesso da [redacted] ai sensi dell'art. 2346 VI co. cc:
 - non è prospettabile l'asserita nullità per mancanza di serialità dello stesso;
 - A tal fine va osservato che lo stesso tenore letterale del citato art. 2346 VI co. cc recita che lo strumento possa essere emesso "*a seguito dell'apporto da parte di soci o di terzi anche di opera o di servizi*"; tale precisazione implica necessariamente che l'apporto del sottoscrittore non sia necessariamente limitato alla dazione di denaro o beni fungibili, ma si estenda anche allo svolgimento di una prestazione di *facere*, ipoteticamente contraddistinta da *intuitus personae*.
 - Da ciò ne discende la possibilità di emettere strumenti partecipativi singoli e individualizzati e quindi non seriali;

- 2) neppure è prospettabile che la irrisorietà del prezzo di acquisto dello strumento (Euro 5.000) - a fronte del riconoscimento di rilevanti poteri (nomina del quindi componente del C.D.A. a partire dal sesto anno e riconoscimento della maggiorazione dello 0,5 degli utili) - attesti abuso dello strumento stesso. Ritiene infatti il collegio che detto strumento, consentendo la cessione a soci o a terzi dell'esercizio di diritti sociali (diversi dal voto in assemblea), costituisca uno strumento aperto alla libera contrattazione delle parti in relazione *sia* all'identificazione dei diritti ceduti, *sia* alla identificazione della controprestazione;
- 3) il citato strumento è comunque previsto dallo Statuto sociale (art. 9.2 che richiama il relativo regolamento -anch'esso approvato dall'assemblea - e art. 21.3);
- che inoltre non si ravvisa la violazione dell'art. 2383 cc da parte dell'art. 21.2 dello Statuto (regolativa della nomina di 2 amministratori da parte di ciascuna delle due distinte assemblee), in quanto la prerogativa assembleare sulla nomina degli amministratori risponde ad evidenti finalità di garanzia di tutti gli azionisti, allo scopo di evitare meccanismi di cooptazione da parte degli organi amministrativi o di designazione unilaterale da parte dell'azionista di maggioranza;
 - che detto ciò, la citata previsione nello statuto (art. 21) di due assemblee non contraddice la suddetta finalità di garanzia dei soci (soprattutto di minoranza) affidando comunque alla trasparenza della dialettica assembleare l'emersione della volontà dei soci;
 - che in particolare ciò va affermato nel caso di specie, in cui l'effetto dell'istituzione di due assemblee è quello di limitare il potere del socio di maggioranza e non certo di espanderne la capacità unilaterale di influenzare la gestione d'impresa;
 - che esattamente in tal senso si è espresso il Consiglio Notarile di Milano nella cui motivazione della massima n. 142, *"risolve in senso affermativo la questione dell'ammissibilità di una deroga statutaria del principio secondo il quale le cariche sociali sono nominate in modo collegiale da tutte le azioni riunite in assemblea ordinaria"* e concludendo che *"lo statuto possa diversamente allocare il potere di assumere la decisione nell'ambito della compagine sociale, mediante la configurazione di "diritti diversi" attribuiti a una o più categorie di azioni ai sensi dell'art. 2348 c.c."*
- La derogabilità della regola contenuta nell'art. 2383 c.c. (per la nomina degli amministratori) - già sostenuta da parte della dottrina e da altri orientamenti interpretativi del notariato - si giustifica sulla base del quadro complessivo delle norme in tema di formazione degli organi sociali, per come si è evoluto soprattutto dopo la riforma del 2003.*
- In tale quadro, due elementi in particolare sorreggono l'interpretazione qui accolta:*

- i. in primo luogo, il riconoscimento di un'ampia autonomia negoziale e statutaria nella creazione delle categorie di azioni e nella determinazione dei diritti ad esse attribuiti, ad opera proprio dell'art. 2348 c.c. che così dispone: "la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie"; [nel caso di specie alle azioni "B" sono stati attribuiti diritti speciali, tra cui anche quello di nominare - in separata assemblea - due consiglieri del c.d.a.]
 - ii. in secondo luogo, l'espressa previsione della possibilità per lo statuto di attribuire il diritto di nomina di componenti degli organi di amministrazione e controllo ad altri strumenti finanziari che partecipano al contratto sociale (artt. 2346, comma 6, e 2351, comma 5, c.c.)."
- che infine parte attrice denuncia la violazione dell'art. 2369 comma 4 cc da parte dell'art. 21.2 dello Statuto (cfr. *supra*, punto 2b) nella misura in cui (per effetto della previsione delle due distinte assemblee) violerebbe il divieto di *quorum* più elevati (rispetto a quelli ordinari) per la nomina e revoca degli amministratori;
 - che il Collegio non ravvisa nel caso di specie la violazione dell'art. 2369 IV co. cc, in quanto - nella misura in cui si è qui dichiarata la validità della nomina degli amministratori da parte delle due assemblee (una per gli azionisti A, una per gli azionisti B) - si rileva che gli amministratori sono nominati (in quelle distinte sedi) con la maggioranza semplice per ogni lista (art. 21.2. Statuto), e pertanto conformemente a quanto prescritto all'art. 2369 IV c. cc sopra citato;
-
- che va accolta la domanda riconvenzionale;
 - che infatti più sopra si è già dichiarata la ritualità dell'esercizio della clausola put (art. 9.2 patti parasoc.) da parte di
 - che non è contestato l'omesso pagamento - da parte attrice - del prezzo pattuito delle azioni oggetto della citata clausola;
 - che conseguentemente sussistono i presupposti:
 - per l'esercizio della clausola call da parte della convenuta per il 2% del capitale sociale ai sensi della clausola 9.9 (punto 2f) di questa motivazione);
 - per l'insorgere del debito attoreo a titolo di penale contrattuale per Euro 300.000 discendente dall'inadempimento attoreo di acquisto a seguito dell'esercizio da parte della opzione put (clausola 9.9 lett. a patti parasociali);
 - per la condanna dell'attrice al pagamento di euro 80.000 in favore della convenuta previa compensazione parziale tra il prezzo di acquisto

pattuito e gravante su (Euro 220.000) e la penale suddetta (Euro 300.000), oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;

- che è noto che l'esercizio del diritto di opzione di acquisto determina automaticamente il trasferimento del bene (Cassazione civile sez. II 30/11/2017, n. 28762);
- che la relativa domanda di accertamento della legittimità dell'esercizio dell'opzione di acquisto (art. 9.9 patti parasoc.) è stata ritualmente avanzata sin dalla comparsa di risposta;
- che conseguentemente non occorre alcuna pronuncia di condanna al trasferimento del 2% del capitale sociale di [] in quanto detto trasferimento consegue automaticamente al legittimo esercizio dell'opzione di acquisto;
- che la perdurante incertezza giurisprudenziale sulle questioni di cui alla domanda sub a) (cfr. Tribunale Sez. spec. Impresa - Milano, 23/07/2020, n. 4628; Corte appello di Milano, 13/02/2020) giustifica la statuizione sulle spese di cui al dispositivo;

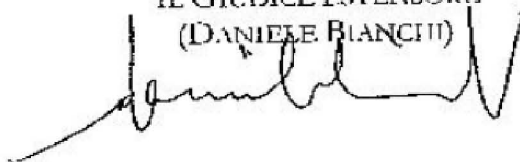
P. Q. M.

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così provvede:

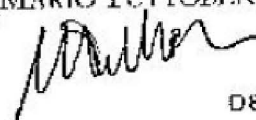
1. respinge le domande attoree;
2. accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto:
 - dichiara la legittimità dell'esercizio da parte di [] spa dell'opzione di acquisto del 2% del capitale sociale
 - ordina l'annotazione sul libro soci [] del trasferimento del 2% del capitale sociale di [] da [] srl a [] spa;
 - condanna [] srl al versamento – in favore di [] spa - di Euro 80.000 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Genova, addì 25.5.2023

IL GIUDICE ESTENSORE
(DANIELE BIANCHI)



IL PRESIDENTE
(MARIO TUTTOBENE)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 22/6/2023
IL CANCELLIERE ESPERTO
Elisa RIZZATI